

## SINTESI

### ***Causa Chizzotti c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 febbraio 2006 (ricorso n. 15535/02)***

(in materia di soddisfazione di crediti da lavoro dipendente in sede di amministrazione straordinaria: constatata la violazione dell'articolo 13 CEDU, relativo al diritto ad un ricorso effettivo)

**Fatto.** Ricorso proposto ai sensi dell'art. 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*) da un dipendente di una società posta in amministrazione straordinaria nel 1995. Nel 1999 veniva depositato, presso il competente tribunale, l'elenco dei creditori, dal quale risultavano anche i crediti derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente, elenco che diveniva definitivo in assenza di ricorsi nel prescritto termine di 15 giorni. Nel 2005 veniva inoltre depositato presso il medesimo tribunale un piano di ripartizione dell'attivo in favore dei creditori privilegiati e, non essendo disponibili ulteriori risorse, non potevano prevedersi ulteriori pagamenti, in quanto il recupero di risorse della società era subordinato all'esito delle azioni revocatorie intraprese dal commissario liquidatore.

Pertanto, il dipendente presentava ricorso dolendosi di non aver potuto disporre di alcuno strumento per ottenere il pagamento dei suoi crediti nei confronti del datore di lavoro nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, della quale rilevava l'eccessiva durata, prima del deposito del piano di riparto. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la mancanza di una sede giurisdizionale nell'ambito della quale far valere i propri diritti costituisce una violazione del principio della *par condicio creditorum*.

**Decisione.** La Corte ha rilevato che, ai sensi della normativa in materia di amministrazione straordinaria risultante dalla L. n. 95 del 1979 e dal R.D. n. 267 del 1942, prima delle modifiche introdotte con D.lgs. n. 270 del 1999, nessun creditore, anche se privilegiato, poteva agire per la tutela giurisdizionale del proprio credito nel corso della procedura di amministrazione controllata fino al deposito, presso il tribunale, del bilancio di liquidazione e del piano di ripartizione tra i creditori; infatti, solo dalla data della pubblicazione dell'avviso di deposito decorreva il termine per la presentazione di ricorso al tribunale da parte dei creditori<sup>1</sup>. Con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo è stata data facoltà ai creditori di ricorrere avverso gli atti dei commissari liquidatori.

Valutata la fattispecie alla luce della normativa vigente alla data di svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria, la Corte ha ritenuto di non discostarsi da quanto deciso con la sentenza *Saggio c. Italia del 25 ottobre 2001*. In tale arresto, pronunciato per fattispecie analoga, si riteneva che le disposizioni in materia di amministrazione straordinaria, vigenti fino al 1999, unitamente alla lunghezza del procedimento di verifica dello stato dei crediti, avevano ingiustificatamente ostacolato il diritto ad un ricorso effettivo.

Pertanto, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 13 CEDU e ha valutato come rimedi non adeguati gli strumenti di contestazione di atti dei commissari liquidatori propri della fase amministrativa della procedura, in quanto attraverso tali strumenti il creditore non avrebbe potuto, in nessun caso, ottenere la determinazione e il pagamento del proprio credito.

---

<sup>1</sup> Con la sentenza n. 154 del 14 aprile 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 213, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) che reca tale previsione, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei creditori, il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, invece che dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge. Ad avviso della Corte costituzionale, infatti, tale norma compromette in modo grave ed ingiustificato il diritto dei creditori di conoscere tempestivamente il piano di riparto per agire contro di esso.

La Corte non ha poi ritenuto di doversi pronunciare sulla compatibilità convenzionale delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 270 del 1999, ricordando che non appartiene alla propria competenza la valutazione in astratto di legislazioni e prassi, spettandole, invece, il compito di indagare se il modo in cui sono state applicate abbia prodotto in concreto per i ricorrenti violazioni della Convenzione.

È stata respinta la richiesta del ricorrente di risarcimento di danni materiali, sulla base della considerazione che la constatazione della violazione dell'art. 13 non implica necessariamente che il credito avrebbe dovuto essere immediatamente pagato al ricorrente e che non essendo conclusa la procedura di amministrazione straordinaria non ne sono, allo stato, valutabili i possibili esiti nei confronti dei creditori.

La Corte ha, invece, ritenuto sussistente il danno morale e ha concesso a tale titolo €5.000,00; ha, inoltre, accordato €2.500,00 per spese legali.

